



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo [redacted] Presidente

dott. Giuseppe [redacted] Consigliere

dott. Marco [redacted] Consigliere-relatore

dott. Francesco [redacted] Consigliere

dott.ssa Giuseppa [redacted] Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. [redacted]

nel giudizio d'appello, in materia di responsabilità amministrativa,

iscritto al n. [redacted] del registro di segreteria, promosso da:

- la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione

siciliana

appellante

contro

~~Francesco Schimmi, Di Martino Salvatore Antonio, Amato Carmelo, Di~~

~~Salvo, Di Stefano Giuseppe Olimpio~~, tutti rappresentati e difesi come in

atti,

e nei confronti di

~~Giuseppe Schimmi~~, rappresentato e difeso come in atti,

appellati

nonchè nei giudizi d'appello incidentale promossi da:

appellanti incidentali

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana;

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana.

per la riforma

sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana n. [REDACTED] del 24 maggio – 18 luglio 2023.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 19 dicembre 2024, per l'appellante pubblico ministero il V.P.G. dott.ssa [REDACTED] la [REDACTED], per [REDACTED], l'avvocato Massimiliano Mangano; per [REDACTED] [REDACTED], l'avvocato [REDACTED] in sostituzione dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED] tri, giusta delega orale; per [REDACTED] gli avvocati [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]; per [REDACTED] l'avvocato [REDACTED] in sostituzione degli avvocati [REDACTED] e [REDACTED], giusta delega orale. Non costituiti [REDACTED] e [REDACTED].

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con l'impugnata sentenza la Sezione territoriale ha parzialmente accolto la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno erariale rappresentato dalla complessiva minore entrata patita dalle casse del Dipartimento regionale Ambiente in ragione della mancata riscossione dei canoni demaniali marittimi concernenti il periodo [REDACTED], mai

versati dai concessionari localizzati nel Comune di Palermo né successivamente recuperati e, quindi, oramai prescritti ex art. 2948 n. 4 c.c.

1.1.- In particolare, il giudice di primo grado, accolta limitatamente all'ipotesi di omessa (auto)denuncia di danno l'eccezione di nullità della citazione per violazione dell'art. 87 c.g.c., dichiarata parzialmente la prescrizione del danno per le annualità [REDACTED], ha respinto la domanda relativa ai canoni [REDACTED], escludendo il rapporto di causalità in capo al [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e la colpa grave del [REDACTED] e della [REDACTED].

In particolare, quanto alla posizione di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], quale elemento dirimente per escludere la rispettiva responsabilità il giudice di primo grado ha individuato la nota prot. [REDACTED] dell'[REDACTED], che aveva impresso alla vicenda dannosa conseguente alle omissioni contestate ai predetti un decorso causale alternativo che giustificava il rigetto della domanda relativa alle poste di danno per canoni prescritti anni [REDACTED].

Con detta nota, infatti, il [REDACTED] aveva assolto finalmente in modo puntuale alla funzione di orientamento e di coordinamento cui era chiamato *ratione muneris*, richiamando le Strutture Territoriali alla necessità di provvedere alle intimazioni/riscossioni dei canoni per il periodo [REDACTED], mettendo a loro disposizione un format dettagliato ed inequivoco per (almeno) conservare le ragioni di credito dell'Ente in caso di mancato spontaneo adempimento ad opera dei concessionari. Da quella data, ha osservato la sentenza di primo grado, sarebbe

decorso un "termine qualitativamente e quantitativamente sufficiente (un anno e tre mesi circa) per ovviare alla prescrizione dei crediti con più ravvicinata scadenza (ossia canoni anno [REDACTED] e con scadenza al 31.12 [REDACTED]), in ragione del numero concessionari morosi, della tendenziale completezza dei fascicoli e della raggiunta chiarezza delle competenze delle Strutture cui incombeva il riscontro fra dovuto e riscosso.

1.2.- Il Collegio di primo grado ha invece riconosciuto la responsabilità amministrativa di [REDACTED] si, [REDACTED] no, [REDACTED] o ed [REDACTED], escludendo il rilievo scusante della nota del [REDACTED] con riferimento ai canoni per l'anno [REDACTED], visto che detta nota era intervenuta ad appena tre mesi dal compiersi del relativo decorso prescrizionale.

E' stata pertanto accolta la domanda risarcitoria relativamente all'annualità [REDACTED] per un danno pari a euro 42.995,26, ripartendolo, in ragione del contributo prestato da ciascuno dei responsabili p.t. del competente Servizio/Area del Dipartimento danneggiato per aver ommesso l'esercizio di un potere di coordinamento, di indirizzo e di direttiva nei confronti delle strutture territoriali (UPDM o UTA), in misura pari a [REDACTED] 2.950,76 (duemilanovecentocinquanta,76) euro; [REDACTED] 22.292,61 (ventiduemiladuecentonovantadue,61) euro; [REDACTED] 3.849,79 (tremilaottocentoquarantanove,79) euro; [REDACTED] 12.656,08 (dodicimilaseicentocinquantasei,08) euro..

2.- Con appello notificato e depositato in data 29.05.2024 il pubblico ministero ha impugnato la sentenza in epigrafe articolando cinque motivi di riforma.

2.1.- Col primo motivo sono stati contestati alcuni errori di calcolo del quantum risarcibile con riferimento alla mancata riscossione dell'annualità 2013.

2.2.- Col secondo motivo è stata richiesta la riforma della sentenza con riferimento alle annualità [REDACTED] in quanto in contrasto con il giudicato esterno di cui alla sentenza [REDACTED] della Sezione giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti in Sicilia, pronunciata nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] o, [REDACTED].

La citata pronuncia ha stabilito, infatti, che il danno da mancata riscossione dei canoni demaniali deve essere imputato ai responsabili secondo il principio del pro-rata temporis, ossia del periodo di carica dei convenuti al vertice della struttura regionale – prima Servizio 5, poi Area 2 – preposta ai controlli e alla riscossione dei canoni.

Così, poiché la decisione d'appello ha ad oggetto "*statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche, o ad altri eventuali elementi*" caratterizzati da durevolezza nel tempo, tra questi il criterio di riparto del pro-rata temporis è stato definitivamente accertato e non è suscettibile di variazione.

2.3.- Col terzo motivo è stata contestata la erronea valutazione delle conseguenze derivanti dalla delega di firma

Il giudice di primo grado ha ancora escluso la responsabilità degli odierni appellati per le annualità successive al [REDACTED] in quanto le attività di recupero dei canoni insoluti avrebbe dovuto sfociare in "preavvisi di decadenza (art. 1 co. 3 L.R.S. n. 15/05 cit.) ovvero in "inviti al pagamento" degli insoluti, tutti provvedimenti dotati di efficacia

interruttiva della prescrizione che però erano di competenza esclusiva, in quel momento storico, dei Responsabili UTA (così, espressamente, il D.D.G n. [REDACTED] del [REDACTED] sulla delega di firma).

Secondo il giudice di primo grado, ha osservato il pm, tale affermazione oltre che nel D.D.G. appena richiamato troverebbe fondamento nella prot. [REDACTED] dell'11.10. [REDACTED] del [REDACTED] che a secondo il giudice di prime cure avrebbe impresso alla vicenda dannosa per cui è giudizio un decorso causale alternativo" giacché da tale data sarebbero residuati in capo alle UTA un termine di circa un anno e tre mesi per effettuare il recupero.

La Procura reputa quanto sopra affermato non condivisibile giacché confonde la differenza che intercorre tra la delega di firma e la delega di funzioni, richiamando sul punto copiosa giurisprudenza della Cassazione. È evidente che la mera delega di firma non determina uno spostamento delle competenze e delle connesse responsabilità.

Secondo l'appellante principale, quindi, a differenza di quanto affermato dal giudice di prime cure, non si trattava di imporre ai vertici del Servizio 5, poi Area 2, un controllo sulle attività dei vertici delle UTA, ma solo di esercitare correttamente il potere loro attribuito dalla legge, ossia, provvedere alla riscossione dei canoni demaniali.

2.4.- Col quarto motivo è stata sottolineata l'irrilevanza della pandemia COVID-19 ai fini dei fatti di causa

2.5.- Col quinto motivo, è stata lamentata l'errata applicazione dei principi in materia di responsabilità in presenza di più responsabili dell'evento dannoso

L'impugnata pronuncia ha rigettato la domanda attorea per le annualità

██████████ in ragione dell'asserito "decorso causale alternativo" costituito dalla nota del ██████████ prot. ██████████ dell'11.10.██████████ con la quale il dirigente invitava le UTA a provvedere alle intimazioni/riscossioni dei canoni ██████████.

L'appellante principale contesta tale ricostruzione, rilevando che la più volte citata nota dell'ottobre ██████████ è del tutto inidonea a determinare un decorso causale alternativo alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte poiché nel caso di susseguirsi di plurime omissioni ciascuno deve rispondere del danno in quanto ciascuna omissione costituisce *condicio sine qua non* del pregiudizio patito dall'ente.

Il pm contesta che l'affermazione secondo cui la citata nota costituisca una causa sopravvenuta autonoma in quanto gli odierni appellati:

- con la loro condotta hanno determinato l'evento dannoso, cioè la prescrizione del credito, che concretizza il rischio derivante dalla loro condotta omissiva e quindi nessuna causa sopravvenuta sussiste in ragione della successiva omissione degli altri soggetti;

- hanno posto in essere una condotta gravemente negligente ed imperita che non consente di invocare l'affidamento sull'attività di chi sarebbe asseritamente succeduto nella posizione di garanzia;

- potevano prevedere la successiva inerzia considerato che loro stessi erano rimasti inerti per anni (con riferimento al ██████████ addirittura 4 anni su 5 del periodo prescrizione sono ascrivibili agli odierni appellati e non certo ai vertici dell'UTA);

- non hanno esercitato il potere loro attribuito dalla legge.

A sostegno della propria argomentazione l'appellante richiama ampiamente giurisprudenza di Cassazione in materia di omicidio colposo, concorso di cause nei delitti omissivi.

A tale stregua, l'inerzia dell'UTA non ha carattere assolutamente anomalo ed eccezionale ed opera in sinergia, cioè in continuità con l'inerzia degli odierni appellati.

Nel caso in esame, osserva l'appellante principale, l'evento dannoso, infatti, cioè la prescrizione del credito, concretizza il rischio della condotta negligente degli odierni appellati, senza che l'evento dannoso si ponga all'esito di un decorso causale atipico, anomalo ed eccezionale.

In sintesi, quindi, secondo il pubblico ministero l'impugnata sentenza merita riforma per le seguenti ragioni:

- perché il criterio della responsabilità pro-rata temporis è stato accertato con sentenza passata in giudicato pienamente opponibile ai convenuti   .

- perché la delega di firma non determina alcuna traslazione del potere e quindi della responsabilità dai vertici del Servizio 5/Area 2 ai vertici delle UTA;

- perché non sussiste alcun decorso causale alternativo alla luce del consolidato orientamento della Corte di cassazione in materia di cooperazione colposa, ma semmai una costante e prolungata inerzia da parte dei titolari del potere che si sono succeduti al vertice del Servizio 5/Area 2;

- perché, in via subordinata, va dichiarata la corresponsabilità dei vertici del Servizio 5/Area 2 e dei vertici dell'UTA per le annualità dal [REDACTED] al [REDACTED] con conseguente condanna dei primi, in ragione della posizione rivestita, al pagamento dell'80% dei canoni non riscossi per il periodo successivo al 1° giugno [REDACTED] o, in via ulteriormente subordinata, nella misura determinata dal Collegio ex art. 83 c.g.c.

Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza n. [REDACTED] con conseguente condanna:

In via principale:

- [REDACTED] F. euro 3.222,26
- [REDACTED] S. euro 37.019,30;
- [REDACTED] S. euro 9.303,01;
- [REDACTED] S. euro 50.180,05 01;
- [REDACTED] O. euro 1.164,00

In via subordinata:

- [REDACTED] F. euro 3.222,26
- [REDACTED] S. euro 37.019,30
- [REDACTED] S. euro 9.303,01
- [REDACTED] S. euro 46.631,71 [(13.820,46 anno 2013) + (6.303,87 anno 2014) + (14.871,32 anno 2015) + (8.638,56 anno 2016) + ([REDACTED] 2.997,50)];
- [REDACTED] O. euro 931,20.

Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

3.- Con memoria del 24.11.2024, si è costituita la dott.ssa [REDACTED]

contestando partitamente tutti i motivi d'appello.

Ha precisato che non solo la documentazione prodotta dall'odierna appellata ma anche quella esibita dal Pubblico Ministero dimostra che le attività relative al rilascio di concessioni demaniali, all'istruttoria, all'acquisizione dei pareri, alle determinazioni finali, alla determina dei canoni, agli adempimenti per la registrazione, al rilascio delle autorizzazioni, al subingresso, alla riconsegna delle aree, ma anche alla decadenza e revoca, spettava – e tutt'oggi spetta - alle predette Strutture Territoriali e non al Dirigente dell'Area.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale.

4.- Con memoria del 31.10.2024, si è costituito il dott. [REDACTED] rilevando che l'appello nei termini proposti non appare meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

In via preliminare, perché vengono riportati stralci di sentenze rese dalla Corte di cassazione in sede Penale, senza, tuttavia, esplicitare in quali termini il richiamato orientamento giurisprudenziale avrebbe refluenza con riferimento alla fattispecie concreta, avuto riguardo alle motivazioni espresse nella sentenza impugnata. Inoltre, l'appellato contesta il generico riferimento a tutti gli appellati contenuto nell'appello, senza operare alcuna distinzione con riferimento alle singole posizioni.

Tale genericità non rileva sul piano meramente formale, ma attiene alla sostanza dell'impugnazione, atteso che la posizione dell'odierno deducente, per effetto degli atti dallo stesso adottati e, in particolare della direttiva dell'Ottobre [REDACTED], richiamata in sentenza, assume una

connotazione differenziata sul piano del nesso eziologico e dell'elemento soggettivo.

Ha sottolineato che non sussiste alcun giudicato esterno nei termini genericamente indicati dalla Procura in quanto, non vi sono statuizioni relative a qualificazioni giuridiche o ad altri elementi preliminari caratterizzati dalla durevolezza nel tempo, in relazione alla rilevanza della direttiva n. [REDACTED] dell' [REDACTED] del Dott. [REDACTED].

Infatti, la sentenza n. [REDACTED] 3, mentre ha accertato e risolto la questione relativa all'*exordium praescriptionis*, non si è pronunciata sulla già menzionata direttiva, né tanto meno ha affrontato l'incidenza di tale direttiva sul nesso di derivazione causale del preteso danno.

Secondo l'appellato, inoltre, non è ravvisabile alcuna confusione tra delega di firma e delega di funzioni, ma è stata documentalmente dimostrata una ripartizione di funzioni e competenze, in considerazione della quale il Giudice di prime cure ha ritenuto la responsabilità degli UTA che, però, è stata erroneamente limitata solo agli anni [REDACTED] mentre avrebbe dovuto estendersi anche per i canoni dell'anno [REDACTED].

In altri termini, la sentenza ha, correttamente, individuato quali soggetti responsabili e tenuti ad inoltrare gli atti interruttivi della prescrizione i dirigenti degli UTA, mentre è errata nella parte in cui ha limitato tale responsabilità agli anni [REDACTED], laddove invece tali soggetti erano responsabili anche per l'anno [REDACTED] in forza della ripartizione di funzioni e competenze stabilita già con il funzionigramma del 2016 (D.P. Reg. Sic. n. 12/2016) e confermata con le direttive del Dirigente Generale dell'Assessorato cui [REDACTED] ha dato attuazione con le note mediante

le quali ha costantemente richiamato gli Uffici all'assolvimento dei compiti agli stessi demandati.

L'appellante ha soggiunto che la condotta omissiva dei responsabili degli UTA è, senza dubbio causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento giacché, se i Dirigenti delle Strutture territoriali avessero adottato i preavvisi di decadenza (art. 1 comma 3 LRS n. 15/05) ovvero gli inviti al pagamento degli insoluti - provvedimenti entrambi dotati di efficacia interruttiva della prescrizione e nella competenza esclusiva dei Responsabili degli UTA - l'evento non si sarebbe verificato.

Pertanto, secondo la difesa, deve ritenersi corretta la conclusione dei Giudici di prime cure laddove si precisa (pag. 73) che gli effetti dell'attività di coordinamento del Dott. [REDACTED] hanno dato evidenti risultati *"disvelando, al più ed eventualmente condotte autonomamente causative del danno erariale, ascrivibili a terzi estranei al processo"*.

Conseguentemente, è infondata anche la domanda, in via subordinata di dichiarare la corresponsabilità dei vertici del Servizio 5 e dell'Area 2 unitamente ai vertici degli UTA ascrivendo ai primi il pagamento dell'80 % dei canoni non riscossi.

La difesa [REDACTED] ha concluso con le seguenti richieste:

- ritenere e dichiarare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87 D.Lgs 174/2016 e la conseguente inammissibilità dell'azione erariale;
- Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'intera azione erariale;

- Ritenere e dichiarare per i motivi di appello incidentale proposti, inammissibile ed infondata l'azione di responsabilità, nei confronti di [REDACTED], sia nell'an, sia nel quantum, e, per l'effetto, rigettare le relative domande di condanna.

- Ritenere e dichiarare, per i motivi di appello incidentale, [REDACTED] [REDACTED] esente da ogni responsabilità amministrativa, in quanto non sussiste alcun danno erariale, il comportamento da cui scaturisce l'evento dannoso non è imputabile allo stesso e, comunque, non è connotato né da dolo né da colpa grave e, quindi, assolvere lo stesso da ogni addebito.

In via subordinata, disporre ai sensi della L. 20/1994, sulla scorta di quanto dedotto in narrativa, la riduzione dell'addebito nella misura massima.

Emettere ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed ai compensi di entrambi i gradi di giudizio.

5.- Con appello incidentale tempestivamente notificato e depositato il dott. [REDACTED] ha impugnato la sentenza [REDACTED] del [REDACTED] articolando due motivi d'appello.

Col primo motivo si è lamentata l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità erariale conseguente alla prescrizione dei canoni demaniali per l'anno [REDACTED].

Al riguardo ha rilevato che il canone [REDACTED] avrebbe potuto essere richiesto fino al 31 dicembre [REDACTED] (fino a due anni dopo la cessazione dell'incarico dell'odierno appellante).

La circostanza che la perdita definitiva del diritto di credito non si sia

verificata, per l'Amministrazione, durante la vigenza dell'incarico del [REDACTED]

[REDACTED] deve permettere di ritenere che il presunto danno non possa essere addebitato a lui.

Nel richiamare la sentenza di primo grado in ordine all'efficacia della nota prot. [REDACTED] dell'11.10. [REDACTED] e rilevato che gli UTA/UPDM avrebbero avuto circa tre mesi per realizzare tutte quelle attività finalizzate a impedire la maturazione del decorso prescrizione dei canoni, tempo che l'appellante incidentale ritiene congruo, dovendosi escludere anche in questo caso il nesso eziologico con il danno.

Con un secondo motivo ha eccepito la mancanza di nesso di causalità e di elemento soggettivo.

Richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando il ruolo essenziale della Capitaneria di Porto nella vicenda, ha rilevato che nel mese di luglio 2017 - allorché il [REDACTED] non rivestiva più l'incarico di Dirigente del Servizio da circa due anni - l'Amministrazione Regionale era priva dei documenti detenuti dalle Capitanerie di Porto, degli elenchi dei rapporti concessori e dei tabulati di riscossione, atti tutti essenziali ai fini dell'attività di rendicontazione e di recupero dei canoni concessori, e che tali criticità e le carenze documentali, ancora esistenti nel [REDACTED], dovevano essersi presentate (e a maggior ragione) nel periodo di vigenza dell'incarico del [REDACTED] (9 maggio [REDACTED] dicembre [REDACTED]), incarico immediatamente successivo al "passaggio delle competenze" dalle Capitanerie di Porto all'Amministrazione Regionale (1 gennaio 2012).

La conseguenza è che il danno erariale contestato all'odierno

appellante non può essere ricondotto in alcun modo ad una condotta omissiva e/o, comunque, gravemente colposa dello stesso, con conseguente impossibilità del riconoscimento di una sua responsabilità.

Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello incidentale e respingere le domande formulate in primo grado dalla Procura Regionale annullando e/o riformando l'impugnata sentenza, e per l'effetto, assolvendolo da ogni addebito per non aver commesso il fatto causativo dell'asserito danno, per mancanza di efficienza eziologica della sua condotta, per carenza assoluta degli elementi soggettivo e oggettivo.

In subordine, ha chiesto di esercitare il potere riduttivo.

6.- Con atto del 19.11.2024, l'Ufficio di procura generale ha depositato le proprie conclusioni, contestando i motivi d'appello incidentale e chiedendone il rigetto.

7.- Con memoria del 28.11.2024, il [REDACTED], richiamati i contenuti e le conclusioni del proprio atto d'appello incidentale ha replicato ai motivi d'appello principale, chiedendone il rigetto

8.- Con appello incidentale tempestivamente notificato e depositato il dott. [REDACTED] ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza nel capo che lo ha visto condannare

Col primo motivo ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art.

87 del d. lgs n. 174/2016 – Violazione del principio della ragione più liquida - Erronea applicazione del principio di conservazione degli atti.

Secondo l'appellante incidentale, la declaratoria parziale di nullità della citazione riferita all'ipotesi di omessa denuncia di danno avrebbe invece dovuto estendersi a tutta la citazione nel suo complesso, e quindi anche in relazione alle omissioni funzionali che avevano causato la prescrizione dei canoni.

Richiamando sul punto Sez. I, n. 317 del 2021, la difesa ha sottolineato che i giudici di primo grado avrebbero dovuto, conseguentemente, dichiarare la nullità integrale dell'atto di citazione e non solo la nullità in parte qua, per palese violazione del disposto di cui all'art. 87 d.lgs. 174/2016, anche in applicazione del principio della ragione più liquida.

Il principio di conservazione degli atti processuali, richiamato per giustificare il parziale accoglimento dell'eccezione, invero, non consentiva di superare il rilievo di nullità al cospetto di una mutatio libelli, riconosciuta dai Giudici di primo grado, che investiva la contestazione nel suo complesso, modificando i presupposti dell'azione, in una prospettiva accusatoria del tutto nuova sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

La sentenza pertanto andrà riformata, sussistendo i presupposti per la declaratoria di nullità integrale dell'atto di citazione e di inammissibilità dell'azione proposta dal Pubblico Ministero.

Col secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata in relazione all'eccepita prescrizione dell'azione di responsabilità e del diritto al risarcimento del presunto danno erariale.

Al riguardo la difesa evidenzia che la procura conosceva il danno almeno dal [REDACTED] data in cui sono stati formalizzati i risultati delle

indagini delegate dalla Procura Generale.

Richiamati precedenti di questa Corte in ordine all'exordium praescriptionis dal momento di slatentizzazione del danno, la difesa ha eccepito il mancato buon governo dei principi espressi al riguardo dalla giurisprudenza contabile, in quanto, nonostante la specificità del caso, ha ritenuto che il dies a quo del decorso prescrizione andasse individuato secondo un criterio ordinario, con il momento in cui sarebbe maturata la prescrizione civilistica del credito, come generalmente accade.

Al contrario nel caso in specie, il termine iniziale della prescrizione cominciava a decorrere dal 6.02.2017, quale momento in cui la situazione pregiudizievole per il patrimonio erariale si era manifestata all'esterno.

Pertanto, atteso che, con riferimento ai canoni oggetto di contestazione, tra il dies a quo di prescrizione (6.02.2017) ex art. 1, comma 2 L. 20/94 e la data di notifica dell'invito a dedurre (21.07.2022) era decorso più di un quinquennio, l'azione erariale ed il diritto al risarcimento del preteso danno, dovevano, e devono, ritenersi ampiamente prescritti.

Col terzo motivo è stata contestata l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta infondatezza ed inammissibilità dell'atto di citazione e dell'azione di responsabilità per mancanza di valide allegazioni probatorie, insussistenza del nesso di causalità, assenza dell'elemento psicologico della colpa grave. Errata valutazione degli atti di causa.

Ripercorsi tutti i fatti di causa e richiamato il quadro normativo di riferimento con la successione delle rispettive competenze, l'appellante incidentale sottolinea la mancata regolare e completa consegna dei fascicoli e dei dati relativi alle concessioni demaniali, non consente di ritenere esistente un nesso di derivazione causale tra il danno ipotizzato e la condotta dell'odierno appellante, non potendosi presumere il corretto passaggio di consegne e a nulla potendo rilevare il Registro delle Concessioni.

Col quarto motivo è stata riproposta l'infondatezza ed inammissibilità sotto altro profilo dell'atto di citazione e dell'azione di responsabilità per insussistenza dell'imputabilità soggettiva del danno e del nesso di causalità, assenza dell'elemento psicologico della colpa grave, violazione dei principi sull'onere della prova, erronea valutazione dei fatti e dei documenti di causa

Al riguardo la difesa ribadisce la mancanza di passaggi di consegne e documentazione necessaria e l'impossibilità di affermare la responsabilità dell'odierno appellante che, allorquando si è insediato, nel luglio 2017, ha trovato una situazione amministrativa gravemente deficitaria che, in mancanza di dati certi, non consentiva di attivare in via immediata, il procedimento di recupero dei canoni. In tale prospettiva, non coglie nel segno neppure quanto affermato in ordine alla pretesa possibilità di inviare anche una richiesta priva dell'esatto importo dovuto, in quanto sarebbe stata, comunque, idonea ai fini interruttivi della prescrizione.

Col quinto motivo è stata ribadita l'infondatezza dell'azione di

responsabilità per erronea valutazione delle competenze e delle attribuzioni così come risultanti dagli atti di causa. Omessa valutazione di autonome condotte di altri soggetti, eziologicamente rilevanti ed assorbenti. Insussistenza del nesso di causalità, assenza dell'elemento psicologico della colpa grave. Errata valutazione degli atti di causa.

Secondo la difesa, i Giudici di prime cure, inopinatamente, non hanno ritenuto di applicare il medesimo principio anche per l'anno 2010, sulla scorta dell'assunto secondo cui "considerazioni analoghe, invece, non possono ripetersi a proposito della vicenda prescrittiva dei canoni per l'anno 2010, visto che, per essi, la nota in commento interviene ad appena tre mesi dal compiersi del relativo decorso prescrizionale".

Tale conclusione è errata alla luce del perimetro delle competenze ed attribuzioni in materia di ricognizione delle concessioni demaniali e riscossione dei relativi dei canoni.

Invero, le strutture territoriali potevano e dovevano attivarsi anche prima e a prescindere dalla nota del Dott. [redacted] dell'11.10.2010, atteso che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, le competenze erano distribuite tra l'Area 2 "Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente" e gli Uffici Territoriali dell'Ambiente U.T.A., presenti nelle ex Province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, cui era preposto un Dirigente, e non un mero responsabile del procedimento.

La direttiva [redacted] n. [redacted] - che secondo i Giudici di prime cure ha impresso alla vicenda un decorso causale alternativo - non

solo faceva seguito alla precedente nota del [REDACTED] ma, essendo stata adottata l'11 ottobre [REDACTED], è intervenuta ampiamente prima della scadenza del termine di prescrizione per il canone dell'anno [REDACTED] (coincidente con il 31.12. [REDACTED]) con un margine di tempo di circa tre mesi, più che idoneo ad impedire la maturazione del termine prescrizionale.

Applicando anche al [REDACTED] il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure (per i canoni degli anni [REDACTED] gli Uffici Territoriali, ben potevano e dovevano attivarsi anche per i canoni dell'anno [REDACTED] con scadenza al 31.12. [REDACTED]

Ne consegue che la funzione di coordinamento è stata pienamente espletata dal Dott. [REDACTED] anche per i canoni del [REDACTED] e nessun addebito poteva, e potrebbe, essere mosso allo stesso, con riferimento ad attività che erano di competenza di altri Dirigenti ed Uffici, per come anche confermato dalla nota n. [REDACTED] del 23.06. [REDACTED] del Dirigente Generale dell'ARTA, indirizzata, solo per conoscenza, al dirigente dell'Area 2, e in via immediata e diretta, ai Dirigenti Responsabili degli UTA, individuati quali soggetti tenuti ad effettuare la ricognizione delle concessioni, compresa la verifica del pagamento dei canoni antecedenti all'anno [REDACTED] e della validità degli atti concessori.

Inoltre, l'assunto secondo cui sussisterebbe una responsabilità per mancato assolvimento delle funzioni di coordinamento, mal si attaglia al Dott. [REDACTED] che ha, costantemente, richiamato gli uffici all'assolvimento dei propri compiti, oltre che con la nota [REDACTED] dell'11.10. [REDACTED] (alla 30) anche con la citata nota prot. n. [REDACTED] del

28.09. [REDACTED] (all. 24) e con ulteriori plurime note (all. n. 26) versate in atti, dirette agli Uffici Territoriali dell'ambiente.

Col sesto motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta infondatezza dell'azione di responsabilità per insussistenza del nesso di causalità e dell'elemento psicologico della colpa grave in relazione alla rilevata e non valutata gravissima carenza di personale risultante dagli atti. Difetto di motivazione.

Col settimo motivo è stata lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 1 della l.n. n. 20/1994 ed affermata l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave e del nesso di causalità'.

Sul punto, rieditando motivazioni già espresse nei precedenti motivi, l'appellante incidentale ha ribadito ulteriormente che nelle funzioni di coordinamento ha dato impulso all'attività degli UTA individuando e impartendo le procedure operative impartite agli uffici interessati dalle attività di verifica e controllo, necessarie per addivenire alla determinazione del dovuto e, quindi, predisporre i necessari inviti al pagamento, divulgando agli UTA le schede per il rilevamento dei dati desumibili dai fascicoli, con la creazione di apposito programma informatico sul quale riversare i dati amministrativi e contabili.

Quanto sopra porta ad escludere – secondo la difesa- la colpa grave, anche perché il [REDACTED] ha osservato con meticolosità la normativa vigente in materia di riscossione dei canoni demaniali marittimi, nonché gli obblighi di servizio e le regole di condotta imposte dal ruolo di dirigente dell'Area 2.

Con l'ottavo motivo è stata contestata la quantificazione del danno

erariale e la mancata applicazione dell'art. 52 del r.d. n. 1214/1934,

nonché l'omessa applicazione del potere riduttivo.

La difesa ha concluso chiedendo di:

1. ritenere e dichiarare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87 D.Lgs 174/2016 e la conseguente inammissibilità dell'azione erariale;

2. Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'intera azione erariale;

3. Ritenere e dichiarare per i motivi di appello proposti, inammissibile ed infondata l'azione di responsabilità, nei confronti di [REDACTED] [REDACTED], sia nell'an, sia nel quantum, e, per l'effetto, rigettare le relative domande di condanna.

4. Ritenere e dichiarare, per i motivi di appello proposti, [REDACTED] [REDACTED] esente da ogni responsabilità amministrativa, in quanto non sussiste alcun danno erariale, il comportamento da cui scaturisce l'evento dannoso non è imputabile allo stesso e, comunque, non è connotato né da dolo né da colpa grave e, quindi, assolvere lo stesso da ogni addebito.

5. In via subordinata, disporre ai sensi della L. 20/1994, sulla scorta di quanto dedotto in narrativa, la riduzione dell'addebito nella misura massima.

8.- Con atto del 19.11.2024 l'UPGS ha contestato puntualmente e documentatamente tutti i motivi d'appello incidentale del dott. [REDACTED] e ne ha chiesto il rigetto.

10.- Con memoria del 29.11.2024, l'UPGS ha replicato alla memoria

del 31.10.2024 del dott. ████████ chiedendone il rigetto.

11.- Con appello incidentale tempestivamente notificato e depositato il dott. ████████ ha impugnato la sentenza di condanna con otto motivi d'impugnazione

Col primo motivo ha lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui la Sezione regionale ha parzialmente accolto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 87 del d. lgs n. 174/2016 - Erronea applicazione del principio di conservazione degli atti ex art. 47 dlgs. 174/2016 - Violazione del principio della ragione più liquida, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle formulate dall'appello incidentale ████████

Col secondo motivo, la difesa ████████ ha rieditato l'eccezione di prescrizione respinta in primo grado, sottolineando essenzialmente che il Pubblico Ministero avrebbe potuto - ma non lo ha fatto -, già con l'invito a dedurre relativo alle concessioni rilasciate nel territorio del Comune di Isola delle Femmine (doc. 8 del fascicolo di primo grado), agire anche per tutte le altre concessioni demaniali marittime insistenti nel territorio della Provincia di Palermo, oggetto di segnalazione sin dal febbraio 2017.

Il 19 luglio 2022 l'azione era già prescritta da mesi.

Col terzo motivo è stata contestata l'erroneità della Sentenza nella parte in cui i giudici di primo grado hanno ritenuto fondati gli addebiti mossi nei confronti dell'odierno appellante.

Il motivo, articolato in undici punti, richiamata tutta l'attività compiuta dell'appellante con riferimento alla gestione delle concessioni

demaniali marittime, ritenuta meritevole anche dalla sentenza impugnata.

Ha sottolineato che l'attività di ricognizione delle concessioni, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, era condicio sine qua non per la gestione corretta delle concessioni rilevando che manca la prova della esistenza del registro delle concessioni.

Inoltre, il dott. [REDACTED] con assoluta priorità rispetto ad ogni altra questione, ha cercato di avviare il censimento delle concessioni demaniali, adottando un sistema di informatizzazione degli Uffici che rendesse tale operazione il più agevole possibile.

Peraltro, la digitalizzazione delle procedure amministrative, l'informatizzazione degli uffici e il censimento delle concessioni demaniali hanno avuto inizio, è solo grazie al lavoro e all'intraprendenza del dott. [REDACTED]

Col quarto motivo l'appellante incidentale ha rilevato l'applicabilità dell'efficacia esimente della nota [REDACTED] del [REDACTED] anche per l'annualità [REDACTED] in quanto anche prima di tale data, ossia dal [REDACTED] i responsabili delle UPA erano già stati allertati della necessità di procedere alla gestione del demanio marittimo.

Richiama in particolare sul punto la nota n. [REDACTED] del 23/05/ [REDACTED] cfr. all. 37 bis, pagine 9 e 10 del file, citato alla pag. 46 della Relazione Guardia di Finanza Istruttoria [REDACTED], allegata dal Pubblico Ministero al proprio fascicolo) a firma dell'Ing. [REDACTED] che, come detto, nel 2016 dirigeva l'Ufficio periferico di Palermo.

Si evince da tale documento che l'Ing. [REDACTED], dopo avere effettuato e

concluso le verifiche contabili di rito, ha invitato un concessionario moroso al pagamento di diverse annualità di canoni non versati alla Regione. Questo documento prova pertanto che le verifiche contabili sui canoni competevano all'Ufficio periferico di Palermo (cfr. anche doc. 14 del fascicolo di primo grado) e che il relativo dirigente, lungi dall'avere bisogno di direttive dall'alto per esercitare le proprie funzioni – come erroneamente sostenuto dalla Procura e dai Giudici di primo grado – procedeva invece correntemente con i relativi adempimenti ed era perfettamente consapevole degli obblighi e delle responsabilità connessi al proprio ruolo.

Col quinto motivo ha escluso, in ragione delle attività compiute, la possibilità di un rimprovero per colpa grave.

Col sesto motivo ha rilevato l'erroneità della sentenza nella parte in cui i giudici di primo grado hanno ritenuto sussistente il danno ed il nesso causale e non hanno considerato che alla data del 30 giugno [REDACTED] i crediti per i canoni concessori relativi al periodo [REDACTED] non erano ancora caduti in prescrizione (inesistenza del danno) omettendo peraltro ogni valutazione sull'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto ed odierno appellante.

Rileva che alla data del 30 giugno [REDACTED], pertanto, cioè alla data di cessazione dell'incarico di Responsabile del Servizio 5, il danno erariale non si era ancora verificato né con riguardo ai canoni relativi al [REDACTED] né, giocoforza, con riguardo a quelli relativi agli anni successivi.

La perdita erariale per le entrate non riscosse acquisisce infatti "i caratteri della certezza e della definitività quando è spirato il termine di

prescrizione decorrente dal maturare del diritto di credito da recuperare" (così la già citata Sentenza n. 233 /2019 della Corte dei conti Sezione Terza Centrale Appello), giammai in epoca antecedente.

Stando così le cose, nel momento in cui il dott. [REDACTED] ebbe a lasciare l'incarico di responsabile del Servizio 5, l'Amministrazione aveva a disposizione ancora sei mesi entro i quali, nel raccogliere i frutti dell'attività prestata dal convenuto, ben avrebbe potuto attivarsi per richiedere le somme pretese a titolo di canoni concessori e/o comunque per interrompere la prescrizione per l'anno [REDACTED] e per gli anni successivi.

Peraltro, già dal 1° luglio [REDACTED] il dott. [REDACTED] è stato assegnato ad altra Direzione.

Non si comprende allora perché mai il dott. [REDACTED] debba essere chiamato a rispondere a titolo di danno erariale per la mancata riscossione dei detti canoni.

Col settimo motivo ha contestato la quantificazione del danno che non ha tenuto conto dei vantaggi conseguiti e dell'apporto di altri soggetti nella produzione del danno, contestando specificamente i calcoli concernenti ciascun concessionario.

Con l'ottavo motivo ha contestato il mancato esercizio del potere riduttivo.

Ha concluso chiedendo in via preliminare:

- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87 dlgs 174/2016 e/o l'inammissibilità dell'azione erariale;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale e dunque, non

solo relativamente alla richiesta risarcitoria per i canoni del 2012;

Nel merito:

assolvere il dott. [REDACTED] da ogni addebito a proprio carico;

in subordine, ridurre l'importo del danno erariale eventualmente riconosciuto in ragione di quanto sopra evidenziato, applicando comunque il potere riduttivo nella sua massima estensione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e con riserva di ogni altro diritto.

12.- con atto del 19.11.2024 l'UPGS ha specificamente contestato tutti i motivi d'appello incidentale [REDACTED] chiedendone conclusivamente l'integrale rigetto.

13.- All'odierna pubblica udienza del 24 ottobre 2024, le parti hanno ampiamente argomentato, come da verbale, le reciproche posizioni e confermato le relative conclusioni e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente, ai sensi dell'art. 184, comma 1 c.g.c., va disposta la riunione degli appelli in epigrafe menzionati per esser stati proposti tutti avverso la medesima sentenza n. [REDACTED] emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana depositata il [REDACTED]

2.- Sempre in via preliminare, attesa la validità delle notifiche operate dal pm, si dichiara la contumacia ex art. 93 c.g.c. dei sigg. ri [REDACTED] e [REDACTED]

3.- Con l'appello principale il pubblico ministero ha impugnato, in primo luogo, il capo della sentenza che ha accolto parzialmente la domanda

concernente le omissioni che hanno dato luogo alla mancata riscossione dei canoni per il [REDACTED], contestando la liquidazione del danno avvenuta nei confronti dei sigg.ri [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

Il medesimo capo è stato impugnato con appello incidentale dai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] con motivazioni che, se accolte, escluderebbero la loro responsabilità; nessun atto difensivo è stato adottato dalla difesa [REDACTED], rimasta contumace.

3.1.- Con riferimento alla posizione della dott.ssa [REDACTED] l'appello principale, nella parte in cui chiede una riliquidazione della quota di danno alla stessa addebitabile con riferimento all'annualità [REDACTED] merita accoglimento.

In effetti, l'importo del danno per l'anno [REDACTED] emendato degli errori di segno (euro -1.486,13 relativi a [REDACTED]) e al computo dei giorni di prescrizione (1826 e non 1865), risulta pari a euro 45.589,91, del quale la [REDACTED] in carica nel quinquennio rilevante per 128 gg deve rispondere, secondo il criterio del *pro-rata temporis*, per euro 3.222,26 (7,010%) in luogo di euro 2.950,76 indicati in sentenza.

Per quanto precede, in riforma dell'impugnata sentenza, il Collegio condanna [REDACTED] al pagamento, in favore del Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana, della somma pari ad euro 3.222,26, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dal [REDACTED] e fino al deposito della sentenza, nonché interessi legali, da calcolarsi sulla somma così rivalutata, con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione e fino al soddisfo.

3.2.- Sempre in relazione alla posta di danno per l'annualità [REDACTED],

poiché gli appelli incidentali [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] pongono

questioni pregiudiziali di rito e di merito che, se accolte, assorbirebbero

e precluderebbero la trattazione dell'appello principale sul punto, il

Collegio ritiene di esaminare prima i motivi d'appello incidentale atteso

il loro valore preclusivo (Sez. III 334 del 2017).

3.2.1. – In via pregiudiziale di rito gli appellanti incidentali [REDACTED] e

[REDACTED] contestano (Motivo I [REDACTED] o e [REDACTED]) l'accoglimento parziale

dell'eccezione di mancata corrispondenza tra invito a dedurre e

citazione ex art. 87 c.g.c. ritenendo che avrebbe invece dovuto

estendersi a tutta la citazione nel suo complesso, e quindi anche in

relazione alle omissioni funzionali che avevano causato la prescrizione

dei canoni.

I motivi possono essere trattati congiuntamente attesa l'identità

sostanziale delle argomentazioni formulate.

I motivi sono infondati e vanno respinti

Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio

espresso dall'art. 47 c.g.c. ed in particolare dal comma 2, a mente del

quale "la nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne

sono indipendenti".

Nel caso in esame appare evidente che gli elementi essenziali della

ipotesi di danno principale, ossia l'omessa attività di coordinamento

causa di mancata riscossione dei canoni demaniali, sono del tutto

indipendenti – sul piano dei fatti principali posti a suo fondamento –

rispetto a quelli della 'nuova' contestazione concernente l'omessa

denuncia, poi correttamente dichiarata nulla.

L'indipendenza strutturale tra le due ipotesi di responsabilità (omessa riscossione e omessa denuncia) esclude, quindi, che la nullità della parte di atto di citazione che contiene la seconda, per non esser stata inserita nell'invito a dedurre, si estenda alla prima, che invece era stata regolarmente oggetto di contestazione preprocessuale.

3.2.2. – Con un secondo comune motivo, gli appellanti incidentali [REDACTED] ed [REDACTED] ripropongono l'eccezione di prescrizione.

Anche tali motivi sono infondati e vanno respinti.

Come correttamente indicato dalla Procura il termine quinquennale di prescrizione dell'azione erariale decorre dal momento della perdita definitiva del diritto di credito relativo ai canoni demaniali quando sia decorso inutilmente il termine di prescrizione per la riscossione del credito ovvero quand'esso sia divenuto ormai inesigibile contabile (ex multis, III Sez. di Appello n. 233/2019).

La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato, con riferimento ai crediti relativi agli anni dal [REDACTED], che questi si sarebbero prescritti il 31.12. [REDACTED], rimanendo prima di tale ultima data il danno privo dei connotati di certezza attualità e definitività e, dunque, non poteva ipotizzarsi alcun decorso del termine quinquennale di prescrizione, peraltro tempestivamente interrotto dall'invito a dedurre del luglio [REDACTED].

3.3. – Passando ai motivi di merito degli appelli incidentali, il Collegio – in applicazione del criterio della ragione più liquida (Sez. app. Siciliana n. 90 del 2024) - ritiene che meritino accoglimento le argomentazioni, sostanzialmente sovrapponibili, svolte dagli appellanti

incidentali (I Motivo; II Motivo; V Motivo; IV motivo)

con le quali è stata contestata la mancata estensione al 2013

dell'efficacia scusante della c.d. direttiva n. prot.

dell'11.10.

Detta nota, sottolineano le difese, non soltanto aveva fatto seguito ad

una precedente nota del 6, ma, essendo stata adottata l'11 ottobre

, è intervenuta ampiamente prima della scadenza del termine di

prescrizione per il canone dell'anno (coincidente con il

31.12.2017), con un margine di tempo di circa tre mesi, più che idoneo

ad impedire la maturazione del termine prescrizionale.

In tale prospettiva, hanno osservato le difese, gli UTA/UPDM, in

relazione ai canoni del, avrebbero avuto circa tre mesi per porre

in essere tutte quelle attività finalizzate a impedire la maturazione del

decorso prescrizionale dei canoni, tempo che gli appellanti incidentali

ritengono congruo, dovendosi escludere anche in questo caso il nesso

eziologico con il danno, in quanto la c.d. direttiva n.

, anche nel caso dell'annualità, aveva impresso alla

vicenda un decorso causale alternativo.

Al riguardo, nel quarto motivo, ha rilevato che anche prima del

, ossia dal, i responsabili delle UPA erano già stati allertati

della necessità di procedere alla gestione del demanio marittimo.

Ha richiamato sul punto, in particolare, la nota n. del 23/05.

(cfr. all. 37 bis, pagine 9 e 10 del file, citato alla pag. 46 della Relazione

Guardia di Finanza Istruttoria, allegata dal

Pubblico Ministero al proprio fascicolo) a firma dell'Ing. che,

come detto, nel [REDACTED] dirigeva l'Ufficio periferico di Palermo.

Si evince da tale documento che l'Ing. [REDACTED], dopo avere effettuato e concluso le verifiche contabili di rito, ha invitato un concessionario moroso al pagamento di diverse annualità di canoni non versati alla Regione. Questo documento dimostrerebbe pertanto che le verifiche contabili sui canoni competevano all'Ufficio periferico di Palermo (rinvia anche doc. 14 del fascicolo di primo grado) e che il relativo dirigente, lungi dall'avere bisogno di direttive dall'alto per esercitare le proprie funzioni – come erroneamente sostenuto dalla Procura e dai Giudici di primo grado – procedeva invece correntemente con i relativi adempimenti ed era perfettamente consapevole degli obblighi e delle responsabilità connessi al proprio ruolo.

Il Collegio ritiene convincenti, persuasive e dirimenti le suesposte argomentazioni.

E' bene confermare sinteticamente quanto premesso dalla sentenza di primo grado circa il fatto che l'assetto organizzativo ed il riparto di competenze, interni al Dipartimento Ambiente (dall'anno [REDACTED] in poi), rendeva doveroso, e senz'altro esigibile dai dirigenti convenuti, l'esercizio di un potere di coordinamento, di indirizzo e di direttiva nei confronti delle strutture territoriali (UPDM o UTA) nel contesto dell'esercizio della funzione gestoria del demanio marittimo in punto di realizzazione delle ragioni di credito dell'Ente per canoni demaniali e di conservazione delle stesse.

Occorre quindi verificare se tale potere sia stato esercitato con tempestività rispetto al maturare della prescrizione dei canoni.

In tale prospettiva, il Collegio concorda con le ragioni espresse dal giudice di primo grado nell'assegnare valore scusante (della colpa grave) o elidente (del nesso causale) alla c.d. direttiva [REDACTED] del [REDACTED], con la quale si era esplicitato il potere di coordinamento della dirigenza regionale.

La nota del [REDACTED], infatti, costituisce una condotta attiva, adottata prima del maturare della prescrizione dei crediti da canoni demaniali, che interrompe la serie causale omissiva – per mancato esercizio del potere di coordinamento - contestata agli odierni appellanti incidentali, avviandosi una nuova ed indipendente serie causale che investe la responsabilità di altri soggetti non convenuti in giudizio (UTA).

Si ritiene, tuttavia, che tali effetti, oltre che alle annualità [REDACTED] possano essere predicati in relazione alle posizioni di tutti gli appellanti incidentali anche in relazione all'annata dei canoni [REDACTED]

Si ritiene, infatti, che un termine di tre mesi per procedere all'invio di atti interruttivi della prescrizione, della cui necessità e legittimazione all'adozione i titolari delle UPA erano già stati allertati almeno dal [REDACTED], sia da considerare proporzionato se riferito, come nel caso in esame:

- all'ordinario termine dei procedimenti che è, com'è noto, fissato in trenta giorni dalla 241 del 1990 e s.m.i.;
- alla semplicità dell'operazione di invio, facilitata ulteriormente dai modelli predisposti (format) e dal fatto che per prodursi l'effetto interruttivo è sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore, non essendo necessario a tal fine indicare l'importo richiesto in pagamento (v. ex

plurimis Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 10/03/2022, n. 7835);

- al fatto che le concessioni in parola erano nel numero di 50.

A tale stregua, il Collegio, in accoglimento degli appelli incidentali, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda formulata in primo grado nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] concernente le annualità dei canoni demaniali del [REDACTED]

Rimangono assorbiti gli altri motivi d'appello incidentale articolati dalle difese [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

L'accoglimento degli appelli incidentali [REDACTED] e [REDACTED] comporta il rigetto dell'appello principale del pm nella parte riferita alla richiesta di rimodulazione del *quantum* risarcitorio concernente gli appellanti incidentali.

4.- Con i motivi da 2 a 5 dell'appello principale il pm contesta, complessivamente, il capo della sentenza impugnata che ha escluso la responsabilità degli odierni appellati per le annualità [REDACTED]

In primo luogo, ha invocato l'estensione del giudicato esterno con riferimento al criterio di riparto della responsabilità pro-rata temporis che, è stato accertato con sentenza passata in giudicato pienamente opponibile ai convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

Con i motivi da 3 a 5 l'appellante principale ha contestato, con varie argomentazioni, l'efficacia scusante o elidente riconosciuta dal collegio di primo grado alla nota del [REDACTED] del [REDACTED].

In particolare, ha osservato che la delega di firma non determina alcuna traslazione del potere e quindi della responsabilità dai vertici del Servizio 5/Area 2 ai vertici delle UTA.

Ha escluso che da tale nota possa originarsi un decorso causale alternativo alla luce del consolidato orientamento della Corte di cassazione in materia di cooperazione colposa, realizzandosi semmai una costante e prolungata inerzia da parte dei titolari del potere che si sono succeduti al vertice del Servizio 5/Area 2.

Ha chiesto, in via subordinata, di dichiarare la corresponsabilità dei vertici del Servizio 5/Area 2 e dei vertici dell'UTA per le annualità dal [REDACTED] al [REDACTED] con conseguente condanna dei primi, in ragione della posizione rivestita, al pagamento dell'80% dei canoni non riscossi per il periodo successivo al 1° giugno [REDACTED] o, in via ulteriormente subordina, nella misura determinata dal Collegio ex art. 83 c.g.c.

L'appello, in parte qua, non merita accoglimento.

Il Collegio, nel richiamare le precisazioni espresse al punto 3, condivide ed intende far proprio quanto indicato in motivazione dall'impugnata sentenza al capo B1 della parte motiva (pag. 72 e ss.) e per quanto concerne la dott.ssa Campo, al capo C (pag. 83), anche per l'assenza di motivi specifici che riguardino espressamente la posizione della dott.ssa [REDACTED]

Nel richiamare quanto espresso nel Si ribadisce, infatti, che la nota del 2017 a firma [REDACTED] costituisce una condotta attiva, adottata prima del maturare della prescrizione dei crediti da canoni demaniali, che interrompe la serie causale omissiva – per mancato esercizio del potere di coordinamento - contestata agli odierni appellanti incidentali, avviandosi una nuova ed indipendente serie causale con l'eventuale responsabilità di altre strutture (UTA).

Non sono peraltro condivisibili le argomentazioni ex adverso sviluppate dal pm appellate.

In particolare, come detto, la nota del [REDACTED] costituisce un atto di esercizio del potere di coordinamento che interrompe le omissioni contestate, condotta attiva che pertanto non può concretizzare il rischio derivante da una condotta omissiva, consente di invocare l'affidamento sull'attività di chi sarebbe succeduto nella posizione di garanzia.

Per quanto precede, il Collegio respinge l'appello principale con riferimento al capo che ha escluso la responsabilità degli odierni appellati in relazione alle annualità [REDACTED] di omessa riscossione dei canoni demaniali, con conferma sul punto dell'impugnata sentenza.

Dichiara assorbito il secondo motivo d'appello principale ed inammissibile la domanda subordinata per violazione dell'art. 193 c.g.c.

5. – Tutto quanto sopra considerato e ritenuto, il Collegio:

- riunisce gli appelli in epigrafe;
- dichiara la contumacia del dott. [REDACTED] e della dott.ssa [REDACTED];
- accoglie parzialmente l'appello principale e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna [REDACTED] al pagamento, in favore del Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana, della somma pari ad euro 3.222,26, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dal 01.01 [REDACTED] e fino al deposito della sentenza, nonché interessi legali, da calcolarsi sulla somma così rivalutata, con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione e fino al soddisfo; liquida a carico della medesima [REDACTED] le spese di giustizia in euro 177,55;

- respinge l'appello principale avverso il capo dell'impugnata sentenza che ha escluso la responsabilità degli odierni appellati in relazione alle annualità [REDACTED] di omessa riscossione dei canoni demaniali, con conferma sul punto dell'impugnata sentenza nei confronti di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED];

- accoglie gli appelli incidentali, ed in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda formulata in primo grado nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] concernente le annualità dei canoni demaniali del 2013;

Le spese seguono la soccombenza ex art. 31, c. 2 del c.g.c. e sono liquidate di seguito in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- riunisce gli appelli in epigrafe;

- dichiara la contumacia del dott. [REDACTED] e della dott.ssa [REDACTED];

- accoglie parzialmente l'appello principale e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna [REDACTED] al pagamento, in favore del Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana, della somma pari ad euro 3.222,26, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dal 01.01 [REDACTED] e fino al deposito della sentenza, nonché interessi legali, da calcolarsi sulla somma così rivalutata, con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione e fino al soddisfo; liquida a carico della medesima [REDACTED] le spese di giustizia in euro 177,55;

- respinge per il resto l'appello principale;

- accoglie gli appelli incidentali, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda formulata in primo grado nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] concernente le annualità dei canoni demaniali del [REDACTED],

- Liquidà, in base al DM 55 del 2014 e s.m.i. ed in assenza di apposita notula, in favore delle parti costituite le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, da porsi a carico del Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana, come segue:

[REDACTED], in misura di euro 4.000,00 (euro quattromila,00), più spese, IVA e CPA, ove dovuti per legge;

[REDACTED], in misura di euro 6.500,00 (euro seimilacinquecento,00), più spese, IVA e CPA, ove dovuti per legge;

[REDACTED], in misura di euro 1.000,00 (euro mille,00), più spese, IVA e CPA, ove dovuti per legge;

[REDACTED], in misura di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento,00), più spese, IVA e CPA, ove dovuti per legge.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19.12.2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Cons. [REDACTED]

Pres. [REDACTED]



MARCO SMIROLO
CORTE DEI CONTI
31.03.2025 15:22:15 GMT+02:00

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 01/04/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa [REDACTED]

F.to digitalmente

Annotazione ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Originale sentenza € 160,00

Totale spesa € 160,00

Palermo, 01/04/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente